



Comune di CUSANO MUTRI

Provincia di BENEVENTO

Comune del Parco Regionale del Matese

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2021

Oggetto: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE.

L'anno **2021** il giorno **ventinove** del mese di **luglio**, alle ore **19,50**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla convocazione ordinaria di oggi per le ore **19,30** partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e nome	Presente	Cognome e nome	Presente
MATURO GIUSEPPE MARIA	SI	BASILE VINCENZO	NO
IADAROLA ANTONIO	NO	CIVITILLO RAFFAELE	NO
TOPPUTO ALFONSO	SI	BIONDI CONCETTA	NO
MATURO MARIA CARMINE	SI	DI BIASE EMILIO	NO
SABIONE ATTILIO	SI		
SALVATORE JOANLUCA	SI		
VITELLI PAOLO	SI		
CONTE PIETRO	SI		
DI BIASE VINCENZO	SI		

Presenti 8 Assenti 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SABIONE ATTILIO** il quale dichiara aperta la seduta.

- Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. RUGGIERO SALVATORE**
- Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

1) 2) 3)

Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali:

PETRILLO MARIA CONCETTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, **Rag. Micheline MATURO** per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto dall'art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, in data **19/07/2021** ha espresso il seguente parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della **Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali**

- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, **Rag. Micheline MATURO** per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data **19/07/2021** prescritto dall'art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, ha espresso il seguente parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della **Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali**

CHIEDE ed ottiene la parola il Consigliere Topputo Alfonso il quale, illustra al Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 14/07/2014 e s.m. e i. è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, che disciplina, tra l'altro, il Tributo comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune;
- con la legge 160/2019, articolo I, comma 738 è stata abrogata la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- conseguentemente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 settembre 2020 è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI";

DATO ATTO CHE:

- il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:
 - sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
 - sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
 - sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.
- il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021";
- Conseguentemente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/07/2021 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

CONSIDERATO che:

- il gettito della Tari è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 65 I dell'articolo I della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, nella commisurazione delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. I 58;
- il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio · relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo I 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il citato regolamento per la disciplina della TARI comprende la classificazione dei locali e delle aree ai fini della TARI;
- ai sensi dell'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
- l'art.52, co.2 del D.l.73/2021, prevede che i comuni che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n.35/2013, possono approvare il bilancio di previsione entro il 31/07/2021;

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n.443/2019/R/RIF rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR";

VISTA la deliberazione n. 21 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/07/2021, con la quale sono state previste per le utenze non domestiche delle riduzioni tariffarie ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), che istituisce un fondo con dotazione di 600 milioni di Euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività;

CONSIDERATO che le riduzioni di cui sopra troveranno adeguata copertura finanziaria nella ripartizione del fondo di cui all'art.6, comma 1, del D.L. 73/2021, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 24/06/2021, che assegna, per le finalità di cui sopra al Comune di Cusano Mutri la somma di € 17.682,98;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel D.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

VISTO, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n.4430.019/R/RIF, rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente, corredato da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente che per la Provincia di Benevento è l'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento;
- l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

PRESO ATTO che la deliberazione n.443/2019/R/RIF prevede altresì che fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso dall'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi del metodo MTR sopraccitato, con Determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento n. 54 del 14/04/2021 è stato validato il Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Cusano Mutri per l'anno 2021, acquisito agli atti di questa Amministrazione in data 15/04/2021, prot. n. 3105 ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 in data 28/04/2021;

DATO ATTO che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i costi del PEF sopraccitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;

RILEVATO che l'importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario validato dall'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento è pari ad Euro 523.378,00;

DATO ATTO CHE:

- sulla base del Piano Economico e Finanziario validato dall'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento e delle banche dati dei contribuenti, il Comune è tenuto ad approvare le tariffe per le utenze a copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che per l'intera rubrica relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, nonché allo spazzamento delle strade, è stato previsto, per l'anno 2021, un costo di € 505.000,00;
- detti costi, distinti tra costi fissi e costi variabili, devono essere ripartiti alla luce delle indicazioni di cui all'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999, tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base di criteri razionali;

RITENUTO di dover applicare, per le attività extra alberghiere (B&B, affittacamere, case vacanze, ecc..) svolte in maniera non professionale, cioè senza partita I.V.A, alla tariffa di cui alla cat.06, una riduzione del 30%;

RITENUTO altresì dover riconoscere una riduzione del 20% della tariffa TARI per le utenze domestiche e per quelle non domestiche delle attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature;

EVIDENZIATO che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia in quanto confermato dall'art. 1 comma 666 Legge n. 147/2013;

VISTI:

- la legge 147 del 27.12.2013;
- il D.L. 6.03.2014, n° 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- le delibere ARERA n. 443/2019 e 158/2020;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi per alzata di mano da n.8 presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di determinare con riferimento alla componente TARI (Tassa sui rifiuti) dell'Imposta Unica Comunale, per l'anno 2021, le tariffe riportate nei prospetti che seguono, per ciascuna delle macro categorie di utenza: domestica e non domestica;

UTENZE DOMESTICHE		
FAMIGLIE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Euro/m2	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,5556	146,8779
Famiglie di 2 componenti	0,5556	159,6499
Famiglie di 3 componenti	0,5556	172,4219
Famiglie di 4 componenti	0,5556	185,1939
Famiglie di 5 componenti	0,5556	197,9659
Famiglie di 6 o più componenti	0,5556	217,1238

UTENZE NON DOMESTICHE				
	CATEGORIA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto			
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi			
3	Stabilimenti balneari			
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,3677	€ 3,3993	€ 3,77
5	Alberghi con ristorante	€ 0,7143	€ 4,0791	€ 4,79
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,7001	€ 4,0791	€ 4,78
7	Case di cura e riposo	€ 0,6294	€ 4,7590	€ 5,39
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,7426	€ 5,4388	€ 6,18
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,4455	€ 5,7788	€ 6,22
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	€ 0,8204	€ 6,5946	€ 7,41

	ferramenta e altri beni durevoli			
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,0750	€ 5,4388	€ 6,51
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,7496	€ 6,3227	€ 7,07
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,0254	€ 5,0989	€ 6,12
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,6082	€ 5,0989	€ 5,71
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,6718	€ 5,7788	€ 6,45
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 1,6124	€ 5,5748	€ 7,19
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,5488	€ 6,6626	€ 8,21
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,4031	€ 6,9005	€ 7,30
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,5134	€ 3,6712	€ 5,18
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 3,9674	€ 2,1076	€ 6,07
21	Discoteche, night club			

- 2) Di precisare che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2021.
- 3) Di applicare, per le attività extra alberghiere (B&B, affittacamere, case vacanze, ecc..) svolte in maniera non professionale, **cioè senza partita I.V.A.**, alla tariffa di cui alla **cat.06**, una **riduzione del 30%**, dando atto che la riduzione verrà applicata su richiesta del contribuente;
- 4) Di applicare, alle utenze non domestiche, le riduzioni tariffarie ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, previste dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/07/2021;
- 5) Di applicare, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche delle attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature, la riduzione del 20% della tariffa TARI sia per la parte fissa sia per la parte variabile;
- 6) Di dare atto che per le utenze non domestiche, la riduzione applicata sia sulla parte fissa, sia sulla parte variabile, a causa della chiusura a causa Covid-19, faranno carico al Bilancio di previsione anno 2021, utilizzando i fondi di cui all'art.6, comma 1, del D.L. 73/2021;
- 7) Di demandare alla Giunta Comunale l'adozione di apposito atto inteso a stabilire il numero di rate e le scadenze per il pagamento;
- 8) Di dare atto che il tributo provinciale delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributi, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Benevento sull'importo del tributo;
- 9) di trasmettere la presente deliberazione all'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento;
- 10) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
- 11) Di dichiarare, con separata votazione, riportante voti favorevoli unanimi, resi da n.8 presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Dott. SABIONE ATTILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE La presente deliberazione:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal **02/08/2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 n. **770** Reg. Pub.;

Cusano Mutri, **02/08/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **29/07/2021**

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. EE.LL.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Cusano Mutri, 02/08/2021

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Ruggiero